

TI_GERICHTE 60.2012.246 vom 21. Juni 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2012.246

FR: TI_GERICHTE 60.2012.246 du 21 juin 2012

IT: TI_GERICHTE 60.2012.246 del 21 giugno 2012

Regeste

Reclamo dell'imputato contro la decisione del giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni. impugnazione. istanza di restituzione del termine

Erwägungen

E. 1

. 1.1. Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2).

E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 18/19.6.2012, con cui chiede la restituzione dei termini per impugnare la decisione 21.11.2011 del presidente della Pretura penale e l'annullamento di detta sentenza (inc. _____), è tempestivo con riferimento sia all'art. 396 cpv. 1 CPP (dieci giorni) sia all'art. 94 cpv. 2 CPP (trenta giorni). Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE 1, quale imputato che intende impugnare la decisione che lo ha condannato, è pacificamente legittimato, giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto, a presentare istanza di restituzione dei termini per aggravarsi contro la sentenza di condanna, che parimenti contesta. Il presupposto della competenza di questa Corte a pronunciarsi sulla restituzione dei termini attiene invece al merito stesso della controversia, ossia concerne il quesito a sapere se questa Corte possa esprimersi sull'istanza di restituzione dei termini per censurare la decisione del presidente della Pretura penale.

E. 2

. 2.1. La questione della competenza di questa Corte sulla menzionata tematica è da verificare d'ufficio giusta l'art. 39 cpv. 1 CPP (secondo cui le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente).

E. 2.2

L'art. 94 CPP – che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine – prevede, al cpv. 1, che la parte che – non avendo osservato un termine – ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile possa chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell'inosservanza. L'istanza va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l'atto omesso (cpv. 2). La decisione, emanata da detta autorità in procedura scritta (art. 94 cpv. 4 CPP), è di regola impugnabile, alla giurisdizione di reclamo, con reclamo a' sensi degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 73; ZK StPO – A. KELLER, art. 393 CPP n. 16; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 94 CPP n. 14). Non sono tuttavia impugnabili, segnatamente, le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 75), le decisioni delle autorità di ricorso (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 76) e le decisioni dei tribunali di primo grado che hanno ammesso la restituzione del termine, nell'ipotesi in cui siano dati i presupposti degli art. 65 cpv. 1 e 393 cpv. 1 lit. b CPP (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 77).

E. 2.3.1

Giusta l'art. 393 cpv. 1 CPP il reclamo può essere interposto contro: a. le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni; b. i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, sono eccettuate le decisioni ordinarie; c. le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal CPP. Il reclamo è nondimeno inammissibile, in applicazione dell'art. 394 CPP: a. se è proponibile l'appello; b. contro la reiezione, da parte del pubblico ministero o delle autorità penali delle contravvenzioni, di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinanzi al tribunale di primo grado.

E. 2.3.2

Il reclamante chiede la restituzione dei termini per impugnare la decisione 21.11.2011 del presidente della Pretura penale, che è stata emanata, giusta l'art. 453 cpv. 1 CPP, secondo le norme procedurali della legge di procedura per le contravvenzioni del 19.12.1994. Il presidente della Pretura penale ha dunque funto, nel caso in esame, da autorità di ricorso (art. 4 cpv. 1 vLPCContr). Ha deciso, dopo lo scambio delle osservazioni (art. 10 cpv. 2 vLPCContr), in procedura scritta (art. 12 cpv. 2 vLPCContr). Ed ha infine intimato la decisione motivata (art. 14 cpv. 1 vLPCContr). Si trattava dunque, di tutta evidenza, di una decisione di merito, che poneva fine, in tutto, al procedimento contravvenzionale. In queste circostanze, è manifesto che competente a decidere il ricorso contro detto giudizio non può essere questa Corte, che – come ben risulta dai combinati art. 393 e 394 CPP – non è l'autorità che si pronuncia nel merito delle vertenze, ossia che si esprime sulla colpevolezza o non colpevolezza dell'imputato. Tema dell'impugnativa di RE 1 è invece proprio la questione a sapere se – nel merito – si sia reso colpevole di violazione di norme della circolazione stradale, come reputato dal presidente della Pretura penale nel suo giudizio 21.11.2011. Questa decisione non può quindi essere impugnata con reclamo a' sensi degli art. 393 ss.

CPP: questa Corte è incompetente.

E. 2.3.3

Ora, considerato che l'istanza di restituzione dei termini deve essere presentata, giusta l'art. 94 cpv. 2 CPP, all'autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso, l'incompetenza di questa Corte ad emettere la decisione di merito sulla controversia si ripercuote, inevitabilmente, anche sulla di lei competenza a stabilire la restituzione dei termini: la Corte dei reclami penali non può evidentemente decidere la restituzione di un termine per inoltrare un gravame su cui non può determinarsi. L'istanza di restituzione dei termini è perciò irricevibile, con conseguente irricevibilità pure delle richieste intese all'annullamento del giudizio 21.11.2011 del presidente della Pretura penale.

E. 3

. Si pone, dunque, la questione a sapere a chi debba essere trasmessa l'impugnativa 18/19.6.2012 del qui reclamante.

E. 3.1

Questa Corte, nel giudizio 9.5.2012 (inc. CRP 60.2012.75), era stata chiamata a pronunciarsi su una fattispecie analoga. Anche in quel caso il Tribunale federale (decisione TF 6B_746/2011 del 28.11.2011) aveva ritenuto inammissibile il gravame di un imputato condannato dal presidente della Pretura penale, che aveva prolato la sua decisione giusta le norme procedurali della legge di procedura per le contravvenzioni del 19.12.1994 (art. 453 cpv. 1 CPP). Questa Corte ha trasmesso gli atti alla Corte di appello e di revisione penale sostenendo che spettava a lei stabilire se il presidente della Pretura penale, che si era pronunciato giusta la vLPCContr, potesse essere considerato "tribunale di primo grado" secondo gli art. 398 ss. CPP, questione di non semplice soluzione vista l'entrata in vigore del CPP con le relative modifiche legislative cantonali. Ha, infine, rilevato che, sebbene gli atti inerenti all'istanza di restituzione dei termini venivano inviati alla Corte di appello e di revisione penale, era controverso – in dottrina – se competente ad esprimersi su una simile istanza fosse il collegio o il suo presidente (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 59; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 94 CPP n. 11; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 94 CPP n. 12). La Corte, esaminata d'ufficio la sua competenza a decidere in merito, avrebbe dunque rimesso, se del caso, gli atti al suo presidente (art. 39 cpv. 1 CPP). La Corte di appello e di revisione penale, con decisione 13.6.2012, ha accolto la domanda di restituzione del termine (inc. CARP 17.2011.126).

E. 3.2

Questa Corte, in considerazione delle precedenti argomentazioni, che valgono evidentemente anche per il caso in esame, ritiene dunque di trasmettere alla Corte di appello e di revisione penale l'impugnativa 18/19.6.2012 di RE 1, con la quale chiede la restituzione dei termini per contestare la decisione 21.11.2011 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar e contestualmente l'annullamento della decisione medesima. Il Tribunale federale, nel suo giudizio 31.5.2012 (inc. TF 6B_6/2012 consid. 2 in fine), sembra peraltro fare riferimento alla Corte di appello e di revisione penale quale "tribunale superiore": "A titolo abbondanziale, va nondimeno rilevato che, in assenza dei necessari adattamenti legislativi, l'art. 80 cpv. 2 LTF può fondare direttamente la competenza di un tribunale superiore (...)". Detta Corte è infatti la sola autorità superiore che decide il merito.

E. 4

. Il gravame è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 94, 379 ss., 393 ss. e 398 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è irricevibile. § L'impugnativa 18/19.6.2012 di RE 1 (in tre copie, con allegati) è trasmessa alla Corte di appello e di revisione penale. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il
presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.